

COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 12 L. 241/1990 E L.R. 62/1995.

Approvato con D.C.C. n. 2/1991
Modificato con D.C.C. n.16 del 26/03/2025

TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Comune di Roccavione può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - a persone fisiche ed Enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori turistico, sportivo, culturale, sociale, nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine anche tramite l'acquisto di volumi, pubblicazioni o altro materiale da distribuire a personalità in visita in occasione di celebrazioni, incontri e manifestazioni varie ed ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

Al fine di aderire al criterio della pubblicità dell'attività amministrativa stabilito dall'art. 1 della Legge 241/1990, il Comune può ricorrere a periodici locali o altri strumenti di comunicazione al fine di diffondere informazioni concernenti l'attività comunale.

ART. 2

Le domande delle provvidenze di cui al precedente articolo, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

1. denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
2. la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno del Comune e l'indicazione dei motivi che la giustificano;
3. il preventivo contabile dell'iniziativa con l'indicazione delle entrate (compresi eventuali contributi di altri soggetti pubblici e privati) e delle spese previste;
4. le modalità di pagamento e la dichiarazione circa la natura commerciale o meno del richiedente al fine dell'eventuale ritenuta di legge. Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura di beni mobili ed immobili (restauro, ristrutturazione, etc. ...), il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, dichiarare l'esistenza di eventuali vincoli, nonché la destinazione d'uso del bene.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge 241/1990, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 3

Le domande di cui al precedente art. 2 potranno essere accolte dal Comune dopo aver verificato:

- che l'intervento proposto presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente Regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione comunale.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta comunale, sentita la Commissione competente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

ART. 4

La concessione delle provvidenze avverrà con deliberazione della Giunta comunale.

L'erogazione del contributo, per importi non superiori a € 1.500,00, qualora il contributo venga richiesto per eventi ed attività già realizzate, autorizzate e patrocinate dal Comune di Roccavione, avverrà di norma in un'unica soluzione, con l'obbligo di presentazione della documentazione contabile consuntiva a supporto dell'istanza.

Nel caso di contributi di importo superiore a € 1.500,00, oppure anche di importo inferiore ma per eventi non ancora realizzati, autorizzati e patrocinati dal Comune di Roccavione, si potrà procedere all'erogazione di acconti in base a percentuali da stabilirsi nella delibera di concessione. La somma degli acconti non potrà comunque superare il 70% del contributo concesso. In tal caso il saldo verrà erogato a presentazione del consuntivo.

ART. 5

Quando le provvidenze di cui al presente Regolamento sono dirette allo svolgimento di attività imprenditoriali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, primo comma, lett. F, della Legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della Legge 19.03.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 6

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società, Enti, Consorzi o Associazioni a cui partecipa ai sensi di Legge, Regolamento o Statuto.

TITOLO II° – SETTORI DI INTERVENTO

ART. 7

I contributi possono essere concessi per le seguenti finalità:

1. attività e manifestazioni di carattere turistico promozionale;
2. attività sportive di tipo promozionale, agonistico o non competitivo;
3. sostegno o concorso all'attività della locale Banda Musicale;
4. promozione delle attività economiche locali;
5. attività e manifestazioni di carattere culturale;
6. sostegno all'attività di Gruppi corali o folcloristici a livello locale;
7. sostegno di attività sociali e ricreative, quali Centro d'incontro per Anziani;
8. concorso nelle spese di funzionamento della locale Casa di Riposo;
9. concorso nelle spese per le iniziative organizzate dalla Comunità Montana a favore di minori od anziani;
10. sostegno di attività volontaristiche in campo sociale.

ART. 8

Per tutti gli interventi non espressamente disciplinati dal Titolo II° si applicano esclusivamente le norme del Titolo I°.

ART. 9

Il Comune provvede ad effettuare interventi economici diretti ai singoli individui o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure che si trovino in stato di fabbisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.

Gli interventi in base alla L.R. 13.04.1995 possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

Sono compresi negli interventi a carattere continuativo, fra l'altro, le integrazioni delle rette della Casa di Riposo, purché permangano i requisiti previsti dal successivo art. 10.

ART. 10

Gli interessati all'assistenza economica e all'integrazione delle rette dovranno inoltrare apposita domanda entro il 31 gennaio di ogni anno indirizzata al Sindaco, alla quale devono allegare:

1. *per assistenza economica:*

- stato di famiglia
- busta paga relativa all'ultimo mese rispetto alla data di presentazione della domanda
- fotocopia del Mod. CUD e/o 730 e/o Mod. Unico
- ricevuta d'affitto
- tesserino di disoccupazione per i componenti il nucleo in età di lavoro e disoccupati
- relazione del servizio socio-assistenziale

Sono esclusi dal beneficio coloro nei cui confronti sono state accertate la presenza e la possibilità economica, verificate tramite accertamenti effettuati dagli uffici, di persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

2. *per integrazione retta Casa di Riposo:*

- stato di famiglia
- fotocopia CUD e/o 730 e/o Mod. Unico con riferimento al limite massimo della retta in vigore alla Casa di Riposo di Roccavione
- relazione del servizio socio-assistenziale

Sono esclusi dal beneficio coloro nei cui confronti sono state accertate la presenza e la possibilità economica, verificate tramite accertamenti effettuati dagli uffici, di persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

L'istruttoria delle domande verrà effettuata a cura della Commissione Consiliare Consultiva competente. Allo scopo di valutare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate la Commissione potrà avvalersi dei Vigili urbani per effettuare gli opportuni accertamenti.

La Giunta Comunale, in base all'esito dell'istruttoria delle domande, provvederà all'erogazione del contributo per l'assistenza economica e/o all'integrazione della retta oppure provvederà ad adottare provvedimento motivato di diniego comunicandolo all'interessato.

ART. 11

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

ART. 12

Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo saranno indicati:

1. numero d'ordine
2. cognome e nome, anno di nascita, indirizzo
3. finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica

4. importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno
5. disposizione di legge in base alla quale sono state determinate le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altri organismi iscritti all'albo saranno indicati:

1. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria
2. indirizzo
3. finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica
4. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
5. disposizione di legge in base alla quale sono state determinate le erogazioni.

ART. 13

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

L'albo è pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.